

# Verbale di accordo

Addì 7 ottobre 2024 presso la RSA Anni Azzurri di Favaro Veneto sita in Mestre si sono incontrati:

- I. per KOS CARE (KOS GROUP): Alessandro Calabrese Responsabile Relazioni Industriali e Sindacali, Gianluca Del Poeta Ufficio Programmazione Turni, Loris Chittaro Direttore di strutture Favaro Veneto e Qaurto d'Altino (di seguito "l'azienda")
- II. per le OO.SS. della provincia di Venezia: Paolo Lubiato Cisl Fp, Greta Fontana Uil Fpl, Diego Marcomini Fisascat Cisl e relative RSA (di seguito "OO.SS.")

*congiuntamente di seguito "le parti"*


Premesso che

- a) in data 22 maggio 2023 è stato sottoscritto con le OO.SS. Nazionali Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e FP Cisl il verbale di accordo di armonizzazione per il passaggio contrattuale che KOS Care ha effettuato dal CCNL Anaste 2004 al CCNL Confcommercio Salute Sanità e Cura e applicato alle strutture interessate (oltre a due residenze con applicazione CCNL ARIS RSA). Detta applicazione è stata motivata dall'intenzione di conseguire, pur in un contesto di congiuntura economica sfavorevole per le imprese operanti nel settore socio-sanitario, l'adozione di un complesso di misure sia normative sia retributive atte a valorizzare le professionalità espresse da lavoratori e lavoratrici con la finalità di rilanciare la Qualità dei propri servizi anche attraverso strumenti di promozione, fidelizzazione e incentivazione delle risorse umane;
- b) nel suddetto verbale di armonizzazione sono individuate al punto 38) le materie rinviate al livello locale, da intendersi per tale regionale/territoriale/aziendale, individuate in:
  - verifica corretta applicazione dell'accordo con riferimento anche – in via esemplificativa ma non esaustiva – agli inquadramenti;
  - applicazione della banca ore prevista dall'art. 71 del CCNL Confcommercio Salute, Sanità e Cura;
  - impatti organizzativi dell'applicazione dell'art.30 del CCNL Confcommercio Salute, Sanità e Cura in materia di tempi di vestizione;
- c) in data odierna, pertanto, le parti così come individuate, procedono a formalizzare le intese raggiunte negli incontri svolti sulle materie derogate dal verbale nazionale di armonizzazione;




Tanto premesso, dopo ampia discussione, le parti concordano che

### **Articolo 1. Orario di lavoro**




Ai sensi dell'art. 52 del CCNL Confindustria Commercio Salute, Sanità e Cura sono adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello previsto (38 ore) non dà diritto a compenso per lavoro straordinario confluendo le stesse nella c.d. "Banca Ore" prevista dall'art. 71 del CCNL e punto 6 del presente verbale di accordo. L'orario di lavoro ricomprenderà quanto previsto dall'art.30 del CCNL in materia di tempi di vestizione e svestizione nonché consegna e in attuazione degli stessi i 15 minuti ivi previsti saranno suddivisi all'inizio e al termine di ogni turno

### **Articolo 2. Turnazioni**




Le parti convengono che saranno previsti un massimo di 5 giorni consecutivi di lavoro, privilegiando moduli di durata inferiore. La durata ordinaria del turno diurno per il personale full time è fissata in 7 ore e 15 minuti per le fasce mattina e pomeriggio e 10 ore e 15 minuti per la fascia notturna.

### **Articolo 3. Riposi**



L'azienda nell'ottica di massimizzare il recupero psico fisico dei lavoratori adotterà per il personale con orario di lavoro a tempo pieno turnazioni che prevederanno doppi riposi nell'ambito del ciclo plurisettimanale della stessa.

### **Articolo 4. Pause**



Le matrici di cui ai punti che precedono contempleranno una pausa retribuita pari a 10 minuti ricompresa nell'orario di lavoro. Le modalità di applicazione dipenderanno dalla gestione organizzativa del turno nella BU interessata.

### **Articolo 5. Pianta organica**

Con riferimento al fabbisogno del personale l'azienda si impegna a prevedere con anticipo la quota necessaria a copertura dei piani smaltimento ferie annuali e variabili assenze nel rispetto delle proprie rilevabili esigenze. A tal proposito le parti concordano di adottare una modalità continuativa annuale di gestione smaltimento ferie contrattuali.

### **Articolo 6. Banca ore**

- a) Le parti concordano che, a decorrere dalla vigenza contrattuale ex novo del 1° giugno 2023, le ore di riduzione oraria contrattuali confluiranno all'interno della Banca Ore. Il dato contatore delle ore accantonate in banca ore è esposto nei cedolini paga.



- b) L'azienda in via prioritaria programmerà un orario di lavoro che su base annua escluda la determinazione di un saldo negativo di banca ore impegnandosi ad informare le OO.SS firmatarie del presente accordo nel caso in cui esigenze organizzative straordinarie - quali cali di saturazione o diminuzione dei carichi assistenziali - determinino significativi scostamenti (nell'ordine superiore a 38 ore medie pro-capite).
- c) L'azienda gestirà l'eventuale dato negativo programmando turni di rientro e/o compensazione con ore di formazione. Ulteriore compensazione sarà eseguita in previsione della scadenza contrattuale riportata dal CCNL (Giugno) con saldi positivi, se disponibili, di istituti contrattuali quali ROL e Festività.

### **Articolo 7. Buono pasto**

L'azienda erogherà a decorrere dal mese di Novembre 2024 e fino al mese di Dicembre 2025 per il personale subordinato con mansioni OSS e Infermiere un buono pasto pari ad euro 5,00(cinque/00) per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Resta inteso che la misura concordata è di carattere sperimentale e cesserà di aver effetto alla data del 31 dicembre 2025.

### **Articolo 8. Sfera di applicazione e Validità d'accordo**

Il presente accordo decorrerà non appena terminato il monitoraggio interno e interesserà il personale OSS in forza presso le strutture RSA Anni Azzurri KOS CARE con sede in Provincia di Venezia e avrà validità fino al 31.12.2026 continuando a produrre i suoi effetti anche dopo la predetta scadenza e fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo. Le parti firmatarie effettueranno un monitoraggio quadrimestrale dell'andamento della nuova organizzazione del lavoro durante il periodo di vigenza dell'accordo

### **Articolo 9. Clausole finali**

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le parti si danno atto di aver proceduto al perfezionamento del II livello di contrattazione concordando modalità di gestione di elementi ivi afferenti.

LCS

Le OO.SS.

*T. B. C. S. C. F. P.*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

p. KOS CARE

*[Signature]*  
*[Signature]*

